

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 17-30 giugno 2022 – Focus sul contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo

a cura di Saverio Cinieri

Dal 17 al 30 giugno 2022 ci sono molte scadenze significative.

In particolare, vanno segnalate le seguenti scadenze, tutte in calendario il 30 giugno:

- il primo appuntamento con il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ed IRAP 2022;
- il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU per denunciare le variazioni intervenute nel 2021;
- il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax");
- la scadenza per l'invio dell'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato (va però precisato che tale adempimento molto probabilmente potrebbe essere posticipato).

Inoltre, il 20 giugno è il termine ultimo per presentare l'istanza per fruire dei contributi anti Covid per le discoteche e sale da ballo.

20 LUNEDÌ

COMUNICAZIONE

Covid-19 – Termine presentazione istanza contributi a fondo perduto - discoteche

Attività - Termine ultimo per la presentazione dell'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) e Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).

Soggetti obbligati - Soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l'attività individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", che alla data del 27 gennaio 2022 risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19"

Modalità - L'istanza va presentata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022 utilizzando il modello approvato con Provvedimento 18 maggio 2022.

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

27 LUNEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile



Attenzione

La scadenza originaria è il 25 giugno e slitta in quanto cade di sabato.

	<p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a maggio (soggetti mensili).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
--	---

28 MARTEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.

Il versamento riguarda la terza rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

Soggetti obbligati - Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".

29 MERCOLEDÌ

DICHIARAZIONI

Assistenza fiscale - Mod. 730 - Trasmissione

Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2022 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati.

	<p>Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p>
--	---

30

GIOVEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

DICHIARAZIONI

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Attività - Pagamento, senza alcuna maggiorazione, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno 2021 agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).

Soggetti obbligati - E' possibile rateizzare il versamento seguendo le stesse regole per le imposte derivanti dal modello Redditi.

Esercenti attività artistiche, professionali e d'impresa.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

TRIBUTI LOCALI

IMU – Presentazione dichiarazione enti non commerciali

Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2021.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali.

Modalità - La dichiarazione IMU degli enti non commerciali va presentata al competente Comune, esclusivamente in via telematica.

TRIBUTI LOCALI	<p>IMU – Presentazione dichiarazione</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.</p> <p>Soggetti obbligati - Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.</p> <p>Modalità - La dichiarazione va presentata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l'immobile; • a mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio tributi del Comune competente; • mediante invio telematico con posta certificata (PEC).
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi PF – Presentazione</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea, del modello Redditi PF 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti non obbligati all'invio telematico.</p> <p>Modalità - Presentazione presso Uffici postali.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, <i>senza alcuna maggiorazione</i> e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - Le persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2022.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.</p> <p>I principali codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – Irpef-saldo;

	<ul style="list-style-type: none"> • 4033 – Irpef-acconto-prima rata; • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812 – Irap acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale Irpef; • 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata; • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 luglio 2021 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2022.</p> <p>Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>

DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP - Versamento</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – Irpef-saldo; • 4033 – Irpef-acconto-prima rata; • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812 – Irap acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale Irpef; • 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Diritti annuali camerali – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese.</p> <p>Modalità - Versamento, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed indi-</p>

	cando il codice tributo: "3850-Diritto camerale".
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dal modello Redditi PF.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4041" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO"; • "4042" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO"; • "4044" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA"; • "4045" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE"; • "4046" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO". <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di maggio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p>

	<p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dal modello Redditi PF.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO"; • "4047" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA"; • "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE". <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta su premi e accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del mese di maggio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di aprile.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>

<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sui servizi digitali – Web tax – Dichiarazione</p> <p><i>Attività</i> - Trasmissione dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax").</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale.</p> <p><i>Modalità</i> - La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
<p>IVA</p>	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p><i>Attività</i> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1° maggio – 31 maggio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><i>Modalità</i> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Covid-19 – Termine presentazione comunicazione Aiuti di Stato</p> <p><i>Attività</i> - Termine ultimo per la presentazione della comunicazione relativa agli Aiuti di Stato ricevuti durante l'emergenza Covid-19.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Soggetti che hanno fruito di contributi e agevolazioni - Aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19.</p> <p>In particolare, sono obbligati gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (art. 1, commi da 13 a 15, D.L. 22 marzo 2021, n. 41).</p> <p>Modalità - La comunicazione, sotto forma di autocertificazione, serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.</p> <p>L'invio avviene mediante modalità telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.</p>
--	--

SCADENZE AGGIORNATE AL 14 GIUGNO 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Modalità operative

Entro il 20 giugno 2022 va presentata la comunicazione per fruire del contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse a causa del Covid.

Si tratta delle attività interessate dalle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 221/2021, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Con un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate datato 18 maggio 2022 sono state definite le modalità per presentare l'istanza.

Soggetti interessati ed esclusi

Possono richiedere il contributo a fondo perduto le **attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati** (codice ATECO 2007 93.29.10) **sospese dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022**.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni;
- ai soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Requisiti

I requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere per l'accesso al contributo sono i seguenti:

- **la partita IVA deve essere stata attivata in data antecedente al 27 gennaio 2022**; tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l'attività del *de cuius* o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data;
- l'attività prevalente svolta alla data del 27 gennaio 2022 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili".

Istanza

L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del *de cuius*; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
- la dichiarazione di non essere enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione;
- la dichiarazione di aver attivato la partita IVA in data antecedente al 27 gennaio 2022 e di esercitare a tale data attività prevalente individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili);
- la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti (titolari di partita Iva, residenti in Italia, ecc.);
- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
- la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni in relazione al **non superamento dei limiti degli aiuti di Stato** rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla **sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final** "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

Nell'istanza va indicato l'**ammontare di aiuti ancora fruibili**, senza che si verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea.

Tempistiche

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata, **con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022.**

E' possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa.

L'ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa entro il 20 giugno 2022.

Calcolo ed erogazione del contributo

L'Agenzia delle entrate procede a ripartire, in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, il contributo, rapportando l'importo di finanziamento stabilito dalla norma, all'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, con un **limite massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario**.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione di cui sopra e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili.

L'erogazione del contributo, al netto dell'eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente, identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

L'Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell'Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o dello scarto dell'Istanza viene messa a disposizione anche una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute".

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice fiscale. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.